



del 28 ottobre 2023



La detassazione del Trattamento fine servizio

Alcuni nostri iscritti in pensione ci chiedono chiarimenti in ordine alla detassazione del Trattamento di fine servizio con riferimento alle disposizioni di legge che la prevedono e alle modalità da utilizzare per verificarne l'effettiva e corretta applicazione da parte dell'istituto previdenziale erogatore.

La fonte normativa è costituita dall'articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).

Con la **circolare n. 90 del 30 luglio 2020**, l'INPS chiarisce che la disposizione normativa citata introduce un beneficio fiscale per i dipendenti pubblici, sotto forma di riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), da applicarsi all'imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.

In generale, il beneficio si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all'indennità di buonuscita, all'indennità premio di servizio e all'indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro, come definito ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del TUIR, indipendentemente dall'importo complessivo delle suddette prestazioni.

Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un'unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata, sulla base dei criteri espressamente indicati dalla norma.

Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre procedere ad una riduzione dell'aliquota fiscale crescente in funzione dell'intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell'iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio.

Nello specifico l'aliquota fiscale è ridotta in misura pari a:

- 1,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 3 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 4,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 6 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 7,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi sessanta o più mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 2019, ai fini dell'applicazione del già menzionato beneficio fiscale, gli intervalli temporali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), decorrono dal 1° gennaio 2019 e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all'imponibile fiscale complessivo del TFS.

In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell'aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.

Per la base imponibile eccedente tale limite si applica l'aliquota prevista a normativa vigente.

Ai fini dell'individuazione dell'imponibile fiscale sopra menzionato, non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte all'interessato a titolo di "altre indennità" (ad esempio, interessi, rivalutazione monetaria).

Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 24, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un'unica soluzione che in forma rateale.

La quota di imponibile fiscale eccedente tale importo rimane assoggettata alle modalità di tassazione generale previste al comma 2- bis, 2° capoverso, dell'articolo 19 del TUIR.

Per quanto concerne le modalità di determinazione dell'aliquota IRPEF, il comma 1 dell'articolo 24 del D.L. n. 4/2019, rinvia alle disposizioni di cui all' articolo 19, comma 2-bis, del TUIR.

Il comma 2-bis del citato articolo 19, specifica infatti che "l'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione".

In particolare, l'aliquota d'imposta, individuata in relazione al reddito di riferimento, è quella vigente in base alle aliquote progressive dell'anno in cui è sorto il diritto al trattamento di fine servizio.

Resta confermata l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia", introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la possibilità di tassare il trattamento di fine servizio sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di maturazione del diritto alla prestazione.

In esito ad apposito interpello proposto all'Agenzia delle Entrate, l'Istituto ha acquisito conferma sui seguenti ulteriori aspetti applicativi della nuova norma.

In ordine alle modalità di computo, l'Agenzia delle Entrate ha concordato con l'Istituto sul fine di "minimizzare l'impatto delle modifiche necessarie ai sistemi gestionali" ritenendo corretto che "la detassazione parziale del trattamento possa essere operativamente attuata in forma di 'detrazione fiscale' dall'imposta, calcolata secondo le percentuali prefissate dalla norma applicate all'imponibile stesso, garantendo gli stessi risultati della 'riduzione di aliquota' indicata dalla norma."

Pertanto, l'importo della detrazione fiscale viene sottratto dall'imposta dovuta con effetti equivalenti alla riduzione di aliquota indicata nell'articolo 24 del D.L. n. 4/2019.

Infine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 8932/2020, è stato approvato il modello della Certificazione Unica dei redditi, che prevede tre nuovi campi relativi ai benefici dell'articolo 24 (punti 912, 913 e 914). Di conseguenza, considerato che il beneficio in oggetto si applica alle prestazioni liquidate a partire dall'anno 2020, i dati delle prestazioni TFS alimenteranno i nuovi campi dalla Certificazione Unica "CU 2021".

L'effettiva applicazione della detassazione può essere verificata attraverso la lettura della determina INPS relativa al computo e alla liquidazione del TFS. In fondo al prospetto la legenda contrassegnata con asterisco relativo all'Irpef complessiva applicata dovrebbe riportare la dicitura "importo già ridotto ai sensi del DL/4/2019".

Nel caso si dovesse riscontrare la mancata applicazione del beneficio ci si potrebbe rivolgere all'INPS quale sostituto d'imposta. Tuttavia, trattandosi di IRPEF versata in eccesso occorre ricordare che la legge prevede in questi casi anche la presentazione di una istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate.

Invero, secondo i principi generali, chi versa imposte in misura eccessiva rispetto al dovuto ha diritto al rimborso: o direttamente in busta paga – da parte del sostituto d'imposta – oppure attraverso l'Agenzia delle Entrate. In tema di rimborsi e crediti fiscali la stessa Agenzia ha predisposto un'apposita guida, aggiornata ad agosto 2014, per riassumere in una sola breve pubblicazione le regole fondamentali tramite le quali accedere alla restituzione del denaro versato in eccesso. Al riguardo vi sono due possibilità per ottenere il rimborso: o richiederlo direttamente nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) oppure presentare un'istanza di rimborso presso l'ufficio competente dell'Agenzia. Vediamo un caso per volta.

"Chi utilizza il modello 730 può ottenere il rimborso Irpef (se di importo superiore a 12 euro) direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. La somma sarà accreditata nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto. Se, per qualunque motivo, il rimborso non è erogato, si può presentare istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede. In questo caso, occorre allegare alla richiesta la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.

Occorre considerare anche che il termine prescrizione è di 48 mesi decorrenti da quando il versamento è stato effettuato o dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili) oppure dalla data del documento (CUD) nel quale il versamento di imposta è documentato.

L'assegno vitalizio per le vittime del dovere

Si tratta di una provvidenza economica di natura indennitaria a carattere continuativo, non reversibile ed esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) riconosciuta in favore delle vittime di terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata che abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore al 25%.

Attualmente, per effetto della lenta e progressiva equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo, l'assegno vitalizio è attribuito in favore dei soggetti cui sia stata riconosciuto lo status di vittime del terrorismo, lo status di vittime del dovere o della criminalità organizzata che abbiano riportato una invalidità permanente, in conseguenza dei predetti eventi, non inferiore al 25% e, in caso di decesso, ai loro superstiti.

La misura dell'assegno è perequata annualmente in base all'aumento del costo della vita (art. 11, D. Lgs. n. 503/1992).

Il trattamento si cumula, senza alcun limite, con la speciale elargizione nonché con i trattamenti pensionistici spettanti a tali soggetti a seconda dei casi (pensione diretta, trattamento di attività, pensione privilegiata indiretta, doppia annualità, eccetera).

I superstiti della vittima al beneficio concorrono secondo il seguente ordine (art 6, legge 466/1980):

1) il coniuge superstite e figli, ivi compresi quelli maggiorenni ancorché non conviventi alla data dell'evento (art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, come aggiunto dal comma 106 dell'art. 2, legge n. 244/2007);

2) genitori;

3) fratelli e sorelle se conviventi a carico (il requisito della convivenza e del carico non sussiste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, arg. ex art. 82, co. 4 legge 388/2000).

Nei casi in cui la vittima, già titolare del diritto, muoia successivamente all'evento, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto per interdipendenza o aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto (art. 13, comma 5, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). L'importo dell'assegno è pari a 500 euro mensili per dodici mensilità annue; per le sole vittime del dovere e soggetti "equiparati" nonché loro superstiti, l'importo è pari ad euro 258,23 mensili (ex art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06) in attesa di una equiparazione con le vittime del "terrorismo" (allo stato attuale prevista solo sulla carta).

La misura è stata riconosciuta, dal 1° gennaio 2014, anche in favore del coniuge e dei figli dell'invalido superstite a cui sia stato riconosciuto lo status di vittima del terrorismo a condizione che l'invalidità permanente derivante dal già menzionato evento non sia inferiore al 50% (Art. 5, co. 3-bis della legge 206/2004).

In tal caso l'assegno ai familiari spetta anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso tranne ove al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento siano già stati riconosciuti i benefici previsti per i familiari degli invalidi delle vittime di terrorismo.

Ai medesimi soggetti spetta, oltre, all'assegno vitalizio ed alle medesime condizioni sopra descritte lo speciale assegno vitalizio che ammonta ad 1.033 euro mensili, non reversibili, soggetti a perequazione automatica. Tale provvidenza è cumulabile con l'assegno vitalizio (spettante alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nell'importo di euro 500 mensili, ed alle vittime del dovere e soggetti "equiparati" nella misura di euro 258,23 mensili). Anche lo speciale assegno vitalizio, al pari dell'assegno vitalizio, è esente da Irpef ed è corrisposto per dodici mensilità annue.

Categoria di Vittima	Destinatari	Assegno vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio
Vittime del Servizio	Dipendenti Pubblici		
Vittime del Dovere	Dipendenti Pubblici	€ 258,23	€ 1.033,00
Vittime del Terrorismo	Qualsiasi cittadino	€ 500,00	€ 1.033,00
Vittime della Criminalità Organizzata	Personale di cui all'art. 3 legge 466/1980	€ 500,00	€ 1.033,00

Bonus asilo nido e Bonus 272 euro

Si tratta di un Bonus utilizzabile per coprire le spese per l'asilo nido o come contributo per il supporto domiciliare per i bambini che non possono frequentare l'asilo a causa di gravi patologie.

Per poter richiedere il sussidio è necessario che i bambini non superino i tre anni entro il 31 dicembre 2023. Il sussidio è compatibile e cumulabile con l'Assegno Unico.

L'importo del Bonus asilo nido varia in base al reddito. Il sussidio può raggiungere un massimo di 3.000 euro all'anno, pari a 272,72 euro al mese per 11 mensilità. Ecco perché si parla di Bonus di 272 euro per figlio, frequentante l'asilo nido, o che necessita di supporto domiciliare. Ma questo solo per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro.

L'importo si riduce a 2.500 euro annui (o 227,27 euro al mese) per un ISEE tra 25.000 e 40.000 euro e a 1.500 euro (o 136,36 euro al mese) oltre tale soglia. Se non si presenta un ISEE o se il genitore che fa la richiesta non fa parte del nucleo familiare del minore, l'importo concesso non supera i 1.500 euro annui (o 136,36 euro mensili).

Il Bonus Asilo Nido può essere utilizzato per coprire le spese dell'asilo nido pubblico o privato, oppure come sussidio economico per il supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie. È importante specificare nella domanda a quale dei due benefici si desidera accedere.

La domanda per il contributo asilo nido deve essere presentata dal genitore che sostiene la spesa e deve indicare le mensilità di frequenza scolastica, da gennaio a dicembre, per le quali si richiede il beneficio.

Il Bonus è destinato ai genitori che iscrivono i loro figli di età compresa tra 0 e 36 mesi al nido. Per richiedere il Bonus, è necessario presentare documenti che attestino il pagamento delle rette. Tuttavia, l'INPS consente di autocertificare le rette pagate per velocizzare le procedure di pagamento, le ricevute andranno poi trasmesse entro il 31 luglio 2024.

La domanda per il Bonus supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente ed essere accompagnata da un attestato del pediatra che conferma l'impossibilità del bambino di frequentare l'asilo a causa di una grave patologia cronica.

Le domande per il Bonus Nido possono essere presentate entro il 31 dicembre attraverso il sito web dell'INPS o rivolgendosi ai Patronati presenti sul territorio. È possibile accedere al servizio online INPS dedicato, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, seguendo il percorso "Sostegni Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione".

Il Bonus Asilo Nido o il Bonus 272 euro figli, per coloro ai quali spetta tale importo, viene pagato il mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. È possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda accedendo all'apposito servizio online dell'INPS.

Area dirigenziale: perché per la dirigenza non è stato possibile elaborare una tabella con gli incrementi della vacanza contrattuale

Nel precedente numero di questo notiziario abbiamo riferito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, numero 244 del 18 ottobre 2023 del decreto-legge nr. 145/2023 che in relazione al recupero inflattivo della retribuzione, all'articolo 3 in materia di "Anticipo rinnovo contratti pubblici", contiene la previsione che nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo, relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero la vacanza contrattuale, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli, con previsione di un fabbisogno di 2 miliardi di euro.

Allo scopo di chiarire alcuni aspetti al riguardo della vacanza contrattuale e al totale delle somme che saranno percepite, avevamo pubblicato una tabella esemplificativa. In detta tabella, era riportato un esempio di calcolo con riferimento a un ispettore di polizia, per il quale, applicando la norma approvata l'indennità di vacanza contrattuale percepita, pari a 10 euro, veniva moltiplicata per 13 mensilità per poi moltiplicare il prodotto ottenuto per il valore di 6,7 ottenendo, in definitiva, la somma di 871 euro lordi per dipendente erogabili "Una tantum" con la mensilità di dicembre 2023.

Avevamo anche chiarito che, trattandosi di una anticipazione, nel successivo mese di gennaio 2024 la vacanza contrattuale, nel caso esaminato, sarebbe ritornata ad essere di 10 euro lordi al mese, considerato che l'aumento previsto del 6,7 volte l'importo in godimento era stato già anticipato in via straordinaria.

La tabella pubblicata si riferisce, dunque, al valore dell'indennità di vacanza contrattuale, (emolumento previsto dall'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), che "nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli" (articolo 3 decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).

Il meccanismo della indennità di vacanza contrattuale è previsto dall'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esso ammonta allo 0,30% dello stipendio tabellare a partire dal 1° aprile e allo 0,5% a partire dal 1° luglio 2022 (confermato dall'articolo 1, comma 609 della legge 234/21 – legge di bilancio 2022) opera sulla base di quello che è l'indice percentuale con il quale si provvede a calcolare l'aumento contrattuale, sulla base della retribuzione individuale media del comparto di riferimento. In particolare, prevede che fino al sesto mese di vuoto contrattuale, l'indennità ammonta al 30% del tasso di inflazione calcolato dall'Istat per l'anno di riferimento. Questo tasso di inflazione si basa sulle previsioni dell'Istat per l'anno in corso. Dopo il sesto mese, l'indennità di vacanza sale al 50% dello stesso tasso di inflazione.

Ci è stato fatto notare come dalla tabella pubblicata manchi qualsiasi riferimento al personale dirigente e dirigenzializzato. Non è stato possibile procedere all'inclusione dei dirigenti o semplicemente ipotizzare anche a loro l'applicazione del decreto-legge nr. 145/2023, poiché la contrattualizzazione della dirigenza riguarda esclusivamente gli aspetti normativi e le indennità accessorie.

È, invero, ben noto come il primo livello, quello stipendiale, per i dirigenti sia rimasto legato ai meccanismi di cui agli articoli 43 e 44 della legge 121/1981 che prevede non una retribuzione tabellare ma aumenti di classi e scatti in base all'anzianità maturata. In buona sostanza, allo stato attuale non è possibile applicare ai dirigenti l'anticipazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge nr. 145/2023, poiché il contratto non riguarderà l'aumento dello stipendio ma solo la parte accessoria e normativa.

Ricordiamo che il primo contratto relativo all'area dirigenziale della Polizia di Stato non è stato ancora stipulato, sinora, per due ragioni fondamentali:

La prima è la necessità di far luogo all'abrogazione dell'articolo 45 comma 4 e 5 del D.Lgs 95/17 cioè quel meccanismo che prevede che la retribuzione accessoria per la dirigenza dovrebbe essere finanziata con le risorse previste per l'adeguamento Istat che avviene annualmente con un dpcm della Presidenza del Consiglio. Se non si abrogasse questa norma, la contrattualizzazione della dirigenza comporterebbe un danno anziché un vantaggio poiché, per adeguare e aumentare le indennità accessorie, si sottrarrebbero risorse all'adeguamento della retribuzione principale e alla salvaguardia del relativo potere di acquisto.

La seconda motivazione risiede nell'insufficienza delle risorse appostate sinora per poter chiudere efficacemente il contratto.

Ma l'azione del SIULP ha condotto oggi a uno stanziamento che, stando alla lettera dell'articolo 10 della bozza di legge di stabilità, ammonterebbe a 5,5 miliardi di euro.

Il SIULP opererà alacremente affinché dai 5,5 miliardi stanziati dall'articolo 10 della bozza, si possano ricavare i fondi sia per chiudere il contratto della dirigenza che per provvedere alla abrogazione dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 45.

Il preannunciato incontro che avremo con la Premier il giorno 16 novembre servirà proprio a porre sul tavolo queste importanti questioni, atteso che riteniamo ci siano finalmente i presupposti e le risorse per affrontare il problema. Al riguardo occorre solo capire come il governo intende gestire queste risorse.

L'articolo 10 (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024) della bozza della legge di stabilità presentata dal governo al Parlamento, dispone:

“1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, commi 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145”.

Il SIULP sta lavorando affinché da quei fondi vengano fuori quelli necessari a chiudere il contratto della dirigenza e in particolare per compensare l'eliminazione dell'articolo 45 commi 5 e 6 del decreto 95/2017 che vincola l'aumento della retribuzione accessoria della dirigenza alla utilizzazione degli stessi fondi finalizzati a tutelare il potere di acquisto della retribuzione principale.

Dovrebbe essere, dunque, chiaro che la ragione per la quale non abbiamo prodotto tabelle per l'area dirigenziale risiede nel fatto che, ad oggi, la contrattazione, essendo riferita solo alla parte accessoria e normativa, non consente l'applicazione del meccanismo della vacanza contrattuale.

Accesso dell'Autorità di P.S. e Forze di Polizia al nuovo servizio (ANPR) del Ministero

Con nota 555/V-RS/Area2^/01/96 prot0014774 del 25 ottobre 2023, in risposta alla nostra richiesta pubblicata [sul n. 44 2021](#) del 6 novembre 2021 di questo notiziario Flash, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della P.S. ha rappresentato che è in fase di definitiva elaborazione uno schema di convenzione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per la successiva valutazione del Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle osservazioni della menzionata Autorità saranno operate le necessarie modifiche al citato schema di convenzione per poter licenziare la definitiva disciplina operativa per la fruizione del servizio. Sarà così garantito l'accesso delle Forze di Polizia alla banca dati anagrafe nazionale popolazione residente.

Il Collocamento fuori ruolo

Ci vengono chiesti chiarimenti sul collocamento fuori ruolo. Si tratta di un istituto che rientra nella cosiddetta Mobilità temporanea.

La fonte è costituita dall'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che: *«Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa»*.

Il collocamento fuori ruolo comporta la destinazione del dipendente pubblico a un'amministrazione o a un ente diverso da quello di appartenenza presso il quale egli è chiamato a svolgere temporaneamente la sua prestazione.

Il collocamento fuori ruolo incide quindi sul rapporto di servizio, data l'instaurazione temporanea di un rapporto con un ente diverso da quello di appartenenza.

Le ragioni che soggiacciono a questo istituto sono principalmente relative ai criteri di buona amministrazione, laddove il collocamento fuori ruolo consente a un ente pubblico di avvalersi dell'opera di un dipendente di un'altra amministrazione, per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di quest'ultima e che, tuttavia, sono attinenti ai suoi interessi istituzionali.

In pratica i dipendenti pubblici o statali collocati fuori ruolo indirettamente soddisfano anche un interesse dell'ente di appartenenza.

Rispetto al comando o al distacco, l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa il posto nella qualifica del ruolo organico di cui fa parte senza variazione del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza che ha l'obbligo di lasciare scoperto nel ruolo e nella qualifica un posto per ogni impiegato fuori ruolo.

Invece, come nel caso del distacco previsto ai sensi dell'art. 32 del d.lgs.165 del 2001, anche nel caso del collocamento fuori ruolo per l'esercizio di funzioni presso Stati od organismi internazionali, il lavoratore mantiene il proprio rapporto di lavoro con l'ente o amministrazione di provenienza.

Particolari norme sono previste per il collocamento fuori ruolo di impiegati che vengono inviati presso organismi internazionali e dei professori universitari, collocati fuori ruolo a decorrere dal 65 esimo anno di età fino al collocamento a riposo al 70 esimo anno.

Il lavoratore fuori ruolo può presentare istanza formale di riammissione nel ruolo di appartenenza. Le disposizioni del collocamento fuori ruolo nel pubblico impiego si applicano anche nei confronti di dipendenti delle forze armate che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitano funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.

Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano. Anche ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo previsto dall'art. 3 della legge in argomento.

Si tratta, in quest'ultimo caso, di disposizioni applicabili per quanto compatibili, anche al personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di finanza, nonché al personale militare in genere in forma volontaria o rafferma.

In definitiva, quando il dipendente pubblico viene impiegato per svolgere mansioni diverse da quelle rientranti nei suoi compiti istituzionali, allora si parla di collocamento fuori ruolo. Ossia fuori da quello che è il suo ruolo nell'amministrazione d'origine.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato. La spesa per il personale fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.”.



CONFERENZA

**SICUREZZA E SVILUPPO:
QUALI PROSPETTIVE PER IL
FUTURO DEL PAESE**

"Identità, Partecipazione, Innovazione"
Per una Sicurezza Globale, lo Sviluppo e Legalità

RELATORI

MATTEO PIANTEDOSI, MINISTRO DELL'INTERNO
LUIGI SBARRA, SEGRETARIO GENERALE CISL
STEFANO BONACCINI, PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA
GIANCARLO MUZZARELLI - SINDACO DI MODENA
FELICE ROMANO - SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE SIULP

MODERA

ILARIA VESENTIN - GIORNALISTA DEL SOLE 24 ORE

03 NOVEMBRE 2023 ORE 16:00
HOTEL RMH MODENA DES ARTS
VIA SETTEMBRINI 10 - BAGGIOVARA DI MODENA

IN DIRETTA STREAMING

  

www.siulp.it @siulpnazionale

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 43/2023 del 28 Ottobre 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123